

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SIBILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1958

Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 febbraio 1958, n. 295, contenente modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 25 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilisce all'articolo 5 che il 31 ottobre di ciascun anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti nonchè gli ufficiali di cui all'articolo 68 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Con tale norma è stata pertanto anticipata al 31 ottobre la determinazione di dette aliquote che era stata effettuata sino ad oggi al 31 dicembre di ciascun anno.

Poichè è previsto all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che gli ufficiali, per essere valutati per l'avanzamento, debbono, a seconda della Forza armata di

appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti di imbarco, molto opportunamente la legge 27 febbraio 1958, n. 295, per permettere il graduale passaggio dal precedente al nuovo sistema, stabilisce, con l'articolo 26, per il periodo di due anni la riduzione di due mesi della durata dei periodi minimi di comando richiesti agli ufficiali dell'Esercito dalla tabella 1 — colonna 3 — annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137.

È pertanto evidente che la legge, nel necessario periodo di transizione, intendeva non danneggiare gli ufficiali che, destinati tempestivamente secondo le disposizioni della legge 1137, a ricoprire gli incarichi previsti dalla citata tabella 1, sarebbero stati sorpresi dall'anticipazione di due mesi dalla data di formazione delle aliquote di ruolo e, non potendo perfezionare in tempo i periodi di incarico, sarebbero stati esclusi dal loro normale turno di valutazione.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senonchè nella formulazione letterale dell'articolo tale riduzione è stata riferita ai soli «periodi di comando» ed in conseguenza gli ufficiali dei Servizi, per i quali sono previsti «periodi di attribuzioni specifiche», non potrebbero godere della disposizione e molti di essi verrebbero ad essere esclusi, senza loro colpa, dai normali turni di avanzamento.

Inoltre nei casi in cui i periodi di comando e quelli di attribuzioni specifiche sono equipollenti, si verificherebbe, in uno stesso Servizio, che alcuni ufficiali potrebbero beneficiare delle norme dell'articolo 26, mentre altri ne sarebbero esclusi.

Appare grave l'ingiustizia che conseguirebbe da tale disparità di trattamento che, in effetti, non ha motivo di esistere in quanto le ragioni che dettarono la riduzione di due mesi della durata dei periodi di co-

mando sono identicamente valide per i periodi di attribuzioni specifiche.

La stessa relazione alla legge, stilata a suo tempo dal Ministero della difesa, chiarisce infatti il concetto informatore dell'articolo 26 e non solo non formula esclusioni dal provvedimento per gli Ufficiali dei Servizi, ma specificamente cita, oltre ai predetti periodi di comando, anche quelli di attribuzioni specifiche.

Appare pertanto evidente la giustezza dell'asserto che, per i primi due anni di applicazione della legge n. 295, debbono essere ridotti di due mesi sia i periodi minimi di comando che quelli di attribuzioni specifiche previsti dalla tabella 1 annessa alla legge n. 1137.

Viste le ragioni che militano in favore di un principio di obiettiva giustizia, confido che vorrete dare la vostra approvazione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, relative ai periodi minimi di comando per gli ufficiali dell'Esercito (indicati nella colonna 3 della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137) — sono identicamente valide per i periodi minimi di attribuzioni specifiche previsti dalla tabella citata.